



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 23049

Torino, 25 settembre 2023

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 23.9.2023 a Dolcedo tra Imperiese e Pall. Albeisa (serie A);
- Rilevato in fatto che i) il giocatore MALAFRONTI Davide (Imperiese) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale; ii) il giocatore IBERTO Davide (Imperiese) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale; iii) i sostenitori della soc. Imperiese hanno rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose ed offensive;
- Considerato in diritto che la condotta dei giocatori MALAFRONTI Davide (Imperiese) ed IBERTO Davide (Imperiese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;
- Considerato in diritto che la condotta dei sostenitori della soc. Imperiese – ricadente nella responsabilità oggettiva della società medesima ex art. 3 comma 2 lett. b del Reg. Fed. Di Giustizia - è sanzionata dall'art. 14.3.II lett. a del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore MALAFRONTI Davide (Imperiese) la sanzione pecuniaria di Euro 80;
infligge al giocatore IBERTO Davide (Imperiese) la sanzione pecuniaria di Euro 80;
infligge alla soc. Imperiese la sanzione pecuniaria di Euro 160; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 43 del 1.9.2023, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. a-b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 240.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino